

23 DICEMBRE
ORE 10:30



GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Traspar**ENTI**

PRIVACY E TRASPARENZA

"Pubblichiamoli bene!
Prassi virtuose e accessibilità dei dati per migliorare la trasparenza"

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi

Testo originario
In vigore
dal 2 settembre 1990
fino al 7 marzo 2005

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Nel testo originario dell'articolo 1 non vi era alcuna menzione della trasparenza, nè del criterio di imparzialità

Principi generali dell'attività amministrativa

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

1. L'attività amministrativa persegue i **fini** determinati dalla **legge** ed è retta da **criteri** di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di **atti** di natura **non autoritativa**, agisce secondo le norme di **diritto privato** salvo che la legge disponga diversamente.

La rubrica dell'articolo, i termini "di pubblicità e trasparenza", così come i principi dell'ordinamento comunitario sono stati aggiunti con la legge 15/2005

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto il termine "imparzialità"

Comma aggiunto dalla legge 15/2005

Definizioni e princípi in materia di accesso

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "**diritto di accesso**", il diritto degli **interessati** di **prendere visione** e di **estrarre copia** di documenti amministrativi;
- b) per "**interessati**", tutti i soggetti **privati**, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento** al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro **diritto alla riservatezza**;
- d) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, **detenuti** da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "**pubblica amministrazione**", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. **L'esame dei documenti é gratuito.** Il rilascio di copia è subordinato **soltanto** al rimborso del **costo di riproduzione**, **salve** le disposizioni vigenti in materia di bollo, **nonché i diritti di ricerca e di visura.**

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere **motivata**. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha **formato il documento** o che lo **detiene stabilmente.**

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

2. Le singole pubbliche amministrazioni **individuano le categorie di documenti** da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità **sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.**

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un **controllo generalizzato** dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di **differimento.**

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

7. Deve **comunque** essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia **necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici**. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

4. **Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta**, questa si intende respinta. In caso di **diniego** dell'accesso, **espresso o tacito**, o di **differimento** dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, **ovvero** chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Conclusione del procedimento

LEGGE

7 agosto 1990,
n. 241Articolo interamente
sostituito con la
legge 69/2009

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il **dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta **irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza** della domanda, le pubbliche amministrazioni **concludono** il procedimento con un **provvedimento espresso redatto in forma semplificata**, la cui **motivazione** può consistere in un **sintetico riferimento** al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo(*).

(*) l'ultimo periodo è
stato aggiunto dalla
legge 190/2012

Legge 18 giugno 2009, n. 69
**Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile**

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

legge 69/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha **l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici** ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i **tassi di assenza e di maggiore presenza del personale** distinti per uffici di livello dirigenziale.*

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

legge 69/2009

Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione,
la competitività nonché in
materia di processo civile

1. A far data **dal 1° gennaio 2010**, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di **pubblicità legale** si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.



"pubblicità legale"

[...]

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, **le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.



**la pubblicità
cartacea cessa di
avere effetto**

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa **esecutiva** se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.
3. **Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.**
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere **dichiarate immediatamente eseguibili** con il **voto** espresso dalla maggioranza dei componenti.

1. **Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio**, nella sede dell'ente, per **quindici giorni consecutivi**, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Art. 11.

Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali** delle amministrazioni pubbliche, delle **informazioni** concernenti **ogni aspetto dell'organizzazione**, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità**. Essa costituisce **livello essenziale** delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,¹⁶ secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Articolo
successivamente
abrogato dal dlgs
33/2013

La trasparenza, per la prima volta viene definita come **accessibilità totale**

L'oggetto si amplia comprendendo anche le **"informazioni"**

si introduce lo scopo di **"favorire forme diffuse di controllo"**

Per la prima volta la trasparenza è considerata un **"livello essenziale"**

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce **livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è **assicurata** mediante la **pubblicazione**, nei **siti web istituzionali** delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di **facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi **bilanci e conti consuntivi**, nonché i **costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche** e di **produzione dei servizi erogati ai cittadini**. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai **procedimenti** di:

a) **autorizzazione** o **concessione**;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) **concessione** ed **erogazione** di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) **concorsi** e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili online in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale** delle **informazioni** concernenti **l'organizzazione** e **l'attività** delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo** sul **perseguimento delle funzioni istituzionali** e sull'**utilizzo delle risorse pubbliche**.

[...]

oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque** ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite **l'accesso civico** e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione

gli "obblighi di trasparenza" vengono
sostituiti dalla "libertà di accesso" di
"chiunque"

oggetto

2. Ai fini del presente decreto, **per pubblicazione si intende la pubblicazione**, in conformità alle **specifiche e alle regole tecniche** di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il **diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.**

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del **presente decreto**, per "**pubbliche amministrazioni**" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le **autorità portuali**, nonché le **autorità amministrative indipendenti** di garanzia, vigilanza e regolazione.

che cosa si intende per "pubbliche amministrazioni"

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile**:

a) agli **enti pubblici economici** e agli **ordini professionali**;

b) alle **società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **enti di diritto privato** comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con **bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia **finanziata** in modo **maggioritario** per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da **pubbliche amministrazioni** e in cui la **totalità dei titolari** o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

la "libertà di accesso alle informazioni" si esercita anche verso autorità, enti pubblici, ordini professionali, società, associazioni, fondazioni, ecc

Ambito soggettivo di applicazione

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle **società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle **associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato**, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano **funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**

ai fini della
trasparenza, prevale
la tipologia delle
funzioni esercitate

Principi generali dell'attività amministrativa

LEGGE
7 agosto 1990,
n. 241

1-ter. I soggetti **privati** preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, **con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (*)**.

i “criteri” sono stati aggiunti con la legge 69/2009

(*) periodo aggiunto dalla legge 15/2005 e integrato dalla legge 190/2012

2. La pubblica amministrazione **non può aggravare** il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede**

(**) comma aggiunto dalla legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

versione precedente

Riordino della disciplina
riguardante gli **obblighi**
di pubblicità, trasparenza
e diffusione di
informazioni da parte
delle pubbliche
amministrazioni.

versione attuale

a seguito dell'emanazione del
decreto legislativo 97/2016

**Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.**



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

3.2. L'identificazione del richiedente

In base all'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione.

Inoltre, l'art. 5, c. 3 stabilisce che l'esercizio del diritto di accesso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e che la domanda “non richiede motivazione” (v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 3).

Ne deriva che, in linea di principio, **l'identificazione del richiedente non è necessaria** ai fini dell'esercizio del diritto. Tuttavia, l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.

Pertanto l'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. **In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l'amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità di seguito indicate**

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la **qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità**, il costante **aggiornamento**, la **completezza**, la **tempestività**, la **semplicità di consultazione**, la **comprensibilità**, l'**omogeneità**, la **facile accessibilità**, nonché la **conformità ai documenti originali** in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro **provenienza** e la **riutilizzabilità** secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in **formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del **Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

DECRETO LEGISLATIVO
7 marzo 2005, n. 82
Codice
dell'amministrazione
digitale

DECRETO LEGISLATIVO
24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della
direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di
documenti nel settore
pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO
30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di
protezione dei dati
personali

Definizioni

Comma 1,

((l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono **disponibili** secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))

Riutilizzo dei dati pubblicati

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali **diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro **trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web** ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla **realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali**.

Riutilizzo dei dati pubblicati

3. Le pubbliche amministrazioni possono **disporre** la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di **dati, informazioni e documenti** **che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del **presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento**, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in **forma anonima dei dati personali eventualmente presenti**.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto**
2. abrogato
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

*) modificato a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016

Compiti dell'ANAC

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare**. L'Autorità nazionale anticorruzione **segnala** l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della **pubblicazione** o del dirigente tenuto alla **trasmissione** delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti. L'ANAC, inoltre, **controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14** del presente decreto, **pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.**

il mancato rispetto è illecito disciplinare che viene segnalato all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e alla Corte dei Conti

Controlla e rende note le violazioni all'art. 14 e pubblica i nominativi dei soggetti interessati

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente **e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis** costituiscono elemento di **valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine** dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di **valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis**, ed eventuale causa di responsabilità per **danno all'immagine dell'amministrazione**, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

(*) comma sostituito con la legge 160/2019, art.1, comma 163